



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

COPIA

Deliberazione N. **17**
del **09/07/2012**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, addì **nove** del mese di **Luglio** alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
SFRISO MICHELE	Sindaco	X	
AFFATICATI MARTINA	Consigliere Anziano	X	
AIMI PIETRO	Consigliere	X	
IACOVINO SAVERIO	Consigliere	X	
METTI ANGELO	Consigliere	X	
SCARAVELLA ENRICO	Consigliere	X	
VILLANI LORELLA	Consigliere	X	
VOLPARI PAOLO	Consigliere	X	
QUINTAVALLA PAOLO	Consigliere	X	
PAPA GIUSEPPE	Consigliere	X	
GRAVAGHI GIULIO	Consigliere	X	
		n. 11	n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CAVALLI ENRICA.

Il Sig. SFRISO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo;

Visto il comma 16-quater dell'art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14 che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

RILEVATO CHE tale termine è stato successivamente differito al 31.08.2012 con D.M. del Ministero dell'Interno del 20.06.2012;

Dato atto che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO l'art. 48, comma 10 della Legge 449/97 e succ. modif. (in tema di addizionale comunale all'Irpef);

VISTO, altresì, il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 3 bis del suddetto decreto, che stabiliscono:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e l'art. 3-bis secondo il quale, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTA

la deliberazione di C.C. n. 9 del 05.03.1999 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di Monticelli d'Ongina dall'anno 1999 nella misura dello 0,2% ;

la deliberazione di G.C. n. 135 del 16.12.2000 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,3%;

la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.3.2007 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e conferma dell'aliquota dell'addizionale

comunale all'IRPEF per l'anno 2007 nella misura dello 0,3%;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2008 avente ad oggetto: " Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2008. Modifica regolamento" con la quale è stata determinata per l'anno 2008 un'aliquota pari a 0,48 punti percentuali ed è stata adottata una soglia di esenzione per le persone fisiche in possesso di redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 9.000,00, aliquota e quota di esenzione confermate a tutto il 2011 a seguito della sospensione, a tutto il 2011, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ;

RILEVATO che, con l'art. 1, comma 11, del DL. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, viene ripristinata, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementare l' aliquota dell' addizionale comunale Irpef fino allo 0,8%, anche in unica soluzione. La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);

Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'alt. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2012;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 48 del 14.06.2012 avente ad oggetto: "Adempimenti propedeutici al bilancio 2012. Proposte al Consiglio in ordine alla determinazione delle aliquote".

RITENUTO di confermare quanto proposto nella citata deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 4,8% e, per tutelare i soggetti meno abbienti, aumentare la soglia di esenzione per le persone fisiche in possesso di redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 10.000,00 nella considerazione che, in base al trend storico degli incassi dovrebbe, comunque, essere garantito un gettito IRPEF pari ad € 300.000,00 in grado di assicurare il pareggio economico –finanziario del bilancio;

DATO ATTO che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "T.U. Ordinamento Enti Locali";

Dichiarazioni di voto:

Volpari Paolo della lista "Monticelli Bene Comune": "Sono favorevole alla decisione di aumentare la fascia di reddito esente che è una fascia molto densa. La nostra posizione va valutata da un punto di vista politico. Vogliamo agevolare le fasce deboli"

Gravaghi Giulio della lista "Monticelli Futura": "Voto a favore in quanto la fascia di esenzione scelta fino a Euro 10.000,00 rappresenta una fascia significativa di popolazione a basso reddito che va sicuramente aiutata"

Papa Giuseppe della lista "Nuova Civitas Monticelli": "Noi ci asterremo. La nostra astensione va letta nel lungo periodo e la motivazione verrà esposta nell'ambito della discussione generale sul bilancio di previsione 2012"

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 2 (Papa Giuseppe e Quintavalla Paolo della lista "Nuova Civitas Monticelli") tutti espressi nei modi previsti dal vigente statuto comunale - su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 9 votanti

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

1. di confermare , per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,48%;
2. di modificare l'art. 3bis del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel senso di determinare la soglia di esenzione dal pagamento della predetta addizionale per i redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 10.000,00, anziché € 9.000,00 ;
3. di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Dlgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Dopo di che con separata ed unanime votazione espressa nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale (consiglieri presenti e votanti n. 11)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 267/2000

Pareri art.49 1° co. Testo Unico D.lgs 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE La sottoscritta RAGGI ADRIANA, Responsabile Servizio Finanziario - esaminata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2012

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

f.to rag. RAGGI ADRIANA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to SFRISO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa CAVALLI ENRICA

.....
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale dell'Ente www.comune.monicelli.pc.it ai sensi dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69 per 15 giorni consecutivi dal **21/07/2012** al **05/08/2012** su conforme dichiarazione dell'operatore addetto ai sensi delle procedure approvate con atto G.C. 113/2010 .

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CAVALLI ENRICA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina li 21/07/2012.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sonia Massari

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :

comunicazione CORECO di Bologna prot. n. **2001/11311** del **12.11.2001** relativa al superamento dei "controlli necessari e preventivi di legittimità" in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

ATTO ESECUTIVO DAL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CAVALLI ENRICA